



# COMUNE DI CASTELBUONO

I SETT.

1914  
30.6.15.

ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 25 GIU. 2015

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006, come modificato dall'art. 9, c. 8, della L. n° 123/2008, al fine di assicurare il prosieguo della regolare attività del servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel territorio comunale.

**Affidamento servizio di raccolta e trasporto RSU e RD.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- il Comune di Castelbuono, per la gestione dei rifiuti solidi urbani, ha fatto parte dell'Ambito Territoriale PA 5 la cui gestione, fino al 30/09/2013, è stata effettuata dalla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. con sede a Termini Imerese", che provvedeva alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il nostro Comune, cui ha fatto seguito la gestione commissariale, giusta nomina del Commissario Straordinario di cui al D.A. 1641 del 27 settembre 2013 in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione 8/RIF, di pari data, e successive, aventi termine al 15/01/2015;
- il predetto D.A. n° 1641 del 27/09/2013 ha avuto come obbligo quello di provvedere, in vece delle società d'ambito, ad assicurare la continuità del servizio, avvalendosi della struttura organizzativa esistente, già a partire dal 1° ottobre 2013;
- con nota prot. n° 568 del 04/02/2015 dell'Ufficio del Commissario Straordinario, nominato giusto D.A. 10 del 15/01/2015, a firma congiunta con il rappresentante legale della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione, assunta al protocollo generale del Comune in data 09/02/2015 al n° 2096, viene reso noto che con Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 14/01/2015, la gestione commissariale è stata prorogata fino al **30/06/2015**;
- la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE relativa ai rifiuti ha introdotto disposizioni tese a massimizzare gli sforzi dei Paesi membri al rispetto ed alla coerenza dell'art. 4 "Gerarchia dei rifiuti". La suddetta gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti.
- l'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, prevede che "...i comuni in forma singola o associata secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"... possono procedere alla perimetrazione dei territori

comunali in Area di Raccolta Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di Intervento con allegato capitolato d'oneri e quadro economico di spesa che dimostri che l'organizzazione del servizio in ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

- con tale assunto, il legislatore ha inteso affermare il principio, che responsabile di tale segmento del sistema integrato dei rifiuti e delle percentuali di raccolta differenziata che vengono raggiunte, è l'Ente Locale.
- il Comune ha redatto il proprio ARO (Ambito di Raccolta Ottimale), che lo strumento è stato approvato dalla G.M. con la deliberazione n° 28/2014 e successiva deliberazione n° 46/2014, relativamente ad una integrazione, successivamente approvato dall'Assessorato giusta D.D.G. n° 1214/2014;
- con la Legge Regionale 08/04/2010 n.9, così come novellata dalla Legge Reg. 09/05/2012 n.26, sono stati riconfermati gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e, successivamente, è stato approvato il D.P.R.S. n. 531 del 4/7/2012;
- questo Comune, in relazione alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali ed a seguito della rideterminazione degli stessi, viene ad appartenere all'ATO n. 13 denominato "Palermo Provincia EST";
- l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha emanato le "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more di attuazione dei Piani d'Ambito";
- ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010, come introdotto dall'art. 11, comma 64, della L.R. n. 26/2012, le gestioni delle precedenti Società d'Ambito e dei consorzi, cessate il 30/09/2012, venivano trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori S.R.R.;
- alla data odierna la S.R.R. istituita, cui fa parte il Comune di Castelbuono, non ha, per quanto di competenza, ancora esplicitato tutti gli effetti imposti dalla L.R. n° 9/2010 e s.m.i., in quanto, tra l'altro non ha alla data odierna una propria struttura tecnico/amministrativa motivo per cui, venendo a decadere la proroga della gestione commissariale, ci si ritroverebbe con il mancato svolgimento del servizio di igiene ambientale, con le modalità operative in atto vigenti giusta Deliberazione della G.M. n° 8/2014, con conseguente situazione di emergenza igienico-sanitaria, cui occorre, a tutela della pubblica e privata incolumità, porvi necessariamente ed immediatamente rimedio;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di G.M. nn° 28/2014 e 46/2014 con le quali sono stati stabiliti i servizi dell'ARO di Castelbuono;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 21378 del 14/05/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

**VERIFICATA** la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica che potrebbe determinarsi con la interruzione del servizio di igiene ambientale ed atteso di dover provvedere al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del predetto servizio di raccolta integrata dei rifiuti e servizi connessi nel territorio comunale;

**CONSIDERATO** che sono inclusi nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, fissato per il giorno 29/06/2015, sia l'ARO, predisposto dalla G.M. di cui alle su citate deliberazioni, sia lo schema dello statuto "in house" quale gestione del servizio prevista per l'attuazione dell'ARO;

**CONSIDERATO**, pertanto, che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, fatta salva l'adozione del presente provvedimento e ritenuta la

necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale mediante un provvedimento *extra ordinem*;

#### **RILEVATO:**

- che la situazione emergenziale che si verrebbe a creare è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente;
- ai sensi dell'art. 50 c. 5 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;
- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 è dettato dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che non ravvisando ulteriori strumenti giuridici, possibili adeguate soluzioni organizzative, e che per le ragioni meglio sopra precisate, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti;
- che, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, così come sopra esplicitata, il ricorso all'Ordinanza ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006, si rende evidente, legittimo ed inevitabile;
- che, pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art. 191 sopra citato;

#### **VISTI:**

- l'art. 191, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 192, comma 1, e l'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 32 della L. n. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del D. dell'Assessorato Regionale alla sanità del 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica,
- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;

**PRESO ATTO**, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo transitorio di mesi sei nelle more della predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio a ditte esterne fino alla costituzione della Società "in house" ed al passaggio delle competenze alla competente S.R.R.,

#### **ORDINA**

per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art.191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per le ragioni meglio sopra precisate e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006 così come novellato dalla L. n° 123/2008, per il periodo determinato, in via provvisoria, per mesi sei, mediante affidamento ad impresa esterna, debitamente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che dovrà gestire il servizio per la raccolta ed il conferimento dei RR.SS.UU. nel rispetto di

quanto previsto nel Piano di Intervento ARO di Castelbuono come approvato con D.D.G. n° 1214 del 30/07/2014 da parte dell'Assessorato in ossequio al dettato della L.R. n. 9/2010;

- stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in parola troverà copertura nel bilancio comunale e sarà imputata al cap. 15804 all'oggetto: "Quota consortile ATO rifiuti" previsto per il pagamento del Servizio al Commissario Straordinario ex Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione;
- disporre che si provveda ad assumere tutti gli atti necessari affinché alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e la stessa venga trasmessa agli organi istituzionali infra a precisarsi;

### **A V V E R T E**

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali;

### **D I S P O N E**

- che il presente provvedimento venga reso noto mediante le forme di legge vigenti ed in particolare mediante affissione all'Albo Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune [www.comune.castelbuono.pa.it](http://www.comune.castelbuono.pa.it);
- che il presente provvedimento venga trasmesso, per i provvedimenti di competenza,
  - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
  - al Ministro della Salute;
  - al Presidente della Regione Siciliana;
  - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - al Responsabile del locale Comando di Polizia Municipale;
  - al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;
  - al locale Distaccamento del Corpo Forestale;
  - ai Responsabili dei I°-II° e III° settore del Comune di Castelbuono,

nonché per conoscenza

al Sig. Prefetto di Palermo;

all'Assessore all'Ambiente del Comune di Castelbuono.

### **A V V I S A**

Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D. Lgs. n° 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni, al TAR Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale li 25 GIU. 2015

IL SINDACO  
(Dott. A. Tumminello)

